

TI_GERICHTE 33.2023.17 vom 30. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.17_d20220830

FR: TI_GERICHTE 33.2023.17 du 30 août 2022

IT: TI_GERICHTE 33.2023.17 del 30 agosto 2022

Regeste

Verifica calcolo PC. Spese riconosciute sono elencate singolarmente e in modo esaustivo. Per la pigione vale il valore locativo per la persona che abita il proprio appartamento. Fra le spese accessorie non va ritenuto il consumo di elettricità. Fra i redditi anche la trattenuta dell'Ufficio esecuzione?

Erwägungen

E. 1

Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 19 610 franchi per le persone sole, (...) b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1. 16 440 franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella regione

E. 3

Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti: (...) b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie; d. importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo; (...)" L'art. 11 cpv. 1 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono: " (...) b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone; c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza; d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (...)" 2.4. Occorre dunque procedere all'esame delle censure della ricorrente partendo dalle spese riconosciute, fissate dalla Cassa con la decisione su opposizione in Fr. 31'070.- (Fr. 5'307,60 [premio assicurazione

malattia] + Fr. 284.- [spese di manutenzione di fabbricati] + Fr. 5'354.- [valore locativo di Fr. 2'834.- + spese accessorie forfettarie di Fr. 2'520.-] + Fr. 19'610.- [fabbisogno vitale persona sola]). 2.4.1. Tra le spese riconosciute dalla legge evocate al considerando 2.3 v'è innanzitutto il fabbisogno vitale. Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali. Questo limite di reddito viene adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal Consiglio federale, aumento che è applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari mediante l'Ordinanza sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/ AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RS 831.304). Nel caso di specie la ricorrente è persona sola, perciò in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC e della predetta Ordinanza va ritenuto un fabbisogno vitale di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per l'anno 2023. Il TCA osserva che il limite di reddito per il 2022 per le persone sole (Fr. 19'610 : 12 = Fr. 1'634,16) è superiore all'importo del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone Ticino dal 2009 in Fr. 1'200.- al mese

(<http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/>).

Questo Tribunale non può scostarsi dai limiti fissati dalla legislazione vigente che impone di ritenere il fabbisogno generale per persone sole di Fr. 19'610.- per l'anno 2022 e di Fr. 20'100.- per il 2023. Va così confermato quanto deciso dalla Cassa di compensazione. La ricorrente si è però lamentata di non riuscire a sopportare tutte le sue spese personali - in particolare i premi di cassa malati, i medici, gli ospedali, i contributi paritetici, le imposte e il canone radiotelevisivo che sono rimasti impagati - con la predetta somma del fabbisogno vitale. L'assicurata ha dunque implicitamente chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte nel foglio di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è sufficiente per fare fronte a tutte le sue esigenze. Quanto alle spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua, ai costi di manutenzione della casa e alle altre spese così come enumerate e comprovate dalla ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute come fabbisogno. Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel fabbisogno degli assicurati. È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017). Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'importo annuo

per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

2.4.2. Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute). Per le persone sole la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 15'900.- se vivono nella regione 2 e di Fr. 14'520.- se nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC). L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC (" in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia ") ha dunque concretizzato la giurisprudenza federale secondo cui l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC è pure applicabile alla persona che abita l'appartamento di sua proprietà. In tal caso, la spesa riconosciuta corrisponde al valore locativo ritenuto come reddito della sostanza immobiliare (DTF 126 V 252 = SVR 2001 EL Nr. 1; STFA P 4/99; STFA P 54/88). Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo. La pigione è riconosciuta come spesa non soltanto alle persone che affittano un'abitazione, ma anche a quelle che vivono in un alloggio di loro proprietà o per il quale hanno un diritto di usufrutto o di abitazione. Per il computo del valore locativo dell'abitazione propria si rinvia al N. 3433.02. (N. 3236.01 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022; Carigiet/Koch , Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99). Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch , op. cit., Supplemento, pag. 100). A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Pertanto, l'importo conteggiato dalla Cassa di compensazione, corrispondente al doppio della cifra esposta nella notifica di tassazione IC 2021 del 7 dicembre 2022 (doc. 15-3/7) dopo reclamo siccome l'assicurata è comproprietaria in ragione di un mezzo con la sorella, corrisponde all'intero valore locativo dell'abitazione. Occupando infatti la ricorrente tutto l'immobile, è corretto che quale valore locativo sia stato ritenuto l'ammontare di Fr. 2'834.-. 2.4.3.

Inoltre, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie. L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI accorda alle persone che abitano un immobile di loro proprietà un forfait per le spese accessorie, che per l'anno 2022 ammonta a Fr. 2'520.- e per il 2023 a Fr. 3'060.- (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), forfait che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC). La deduzione forfetaria delle spese accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4). Non va poi dimenticato che, come ricordano le Direttive sulle prestazioni complementari (N. 3236.03 DPC), il valore locativo e l'importo forfettario per le spese accessorie, sommati, sono riconosciuti come spese di pigione al massimo fino agli importi indicati all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC. Nel caso in esame, dunque, alla ricorrente va computato quale pigione anche l'importo forfettario di Fr. 2'520.- rispettivamente di Fr. 3'060.- per le spese accessorie, per un totale di Fr. 5'354.- nel 2022 e di Fr. 5'894.- nel 2023. Questo importo, siccome inferiore al massimo di Fr. 15'900.- previsto per le persone sole che vivono nella regione 2 in cui è situato il Comune di _____ (cfr. l'Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), va computato come tale nel foglio di calcolo per la PC. Per quanto concerne l'aspetto dell'elevato consumo di elettricità utilizzata per riscaldare la sua abitazione (nel 2022 il consumo annuo è stato di 7'388 kWh (doc. A)), il fatto di essere proprietaria - seppure in comproprietà - della casa in cui vive l'assicurata comporta che la ricorrente benefici unicamente del forfait di Fr. 2'520/3'060 (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi al valore locativo del suo immobile. Non è quindi possibile considerare altre spese accessorie.

2.4.4. Nelle spese vanno inserite anche quelle di manutenzione di fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta. Nel Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT prevede la possibilità di avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati. L'art. 2 RLT fissa questa deduzione complessiva nel 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima rispettivamente nel 20% se l'immobile ha più di 10 anni. Nel caso di specie va dunque considerato il 20% del valore locativo dell'immobile in cui abita la ricorrente determinato giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre non è possibile dedurre le spese effettive di manutenzione né possono essere riconosciute altre eventuali spese (N. 3260.02 DPC), come i costi di ripristino delle tubature (docc. 7-26/46, 7-27/46 e 7-28/46). Da ciò discende che l'ammontare delle spese di manutenzione del fabbricato in cui essa vive, preso in ragione della quota parte di un mezzo di comproprietà dell'assicurata, va confermato in Fr. 284.- (Fr. 2'834 x 20% : 2).

2.5. Da quanto precede discende che le spese riconosciute della ricorrente ammontano a Fr. 31'070.- nel 2022 e a Fr. 32'112.- nel 2023 (Fr. 5'307,60 [premio cassa malati LAMal] + Fr. 284.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 2'834.- [pigione netta] + Fr. 2'520./3'060.- [forfait per le spese accessorie] + Fr. 19'610./20'100.- [fabbisogno vitale]).

2.6. I redditi computabili della ricorrente sono composti dalla quota della sostanza (patrimonio), dalle rendite e dai redditi degli immobili.

2.6.1. Secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, 1/15 della sostanza netta è computato come reddito, perciò il TCA deve esaminare a quanto ammonta la sostanza ascrivibile

all'assicurata. Dal catastrino fiscale (doc. 7-13/46) risulta che l'interessata è comproprietaria in ragione di un mezzo, tranne un immobile posseduto nella misura di un quarto, di sei fondi siti tutti nel Comune di _____, Sezione _____. Per quanto concerne la sua quota parte, il terreno di 81 mq di cui alla part. n. 766 ha un valore di stima di Fr. 1'136.-, per la part. 771 di 111 mq, oltre all'edificio ivi esistente di 11 mq, il valore di stima è di Fr. 1'557.-, il terreno eccedente di 18 mq della part. n. 772 vale Fr. 126,25 ed il rustico di 18 mq ivi edificato Fr. 280,50. Per il fondo n. 773 il terreno complementare di 15 mq ha un valore di Fr. 341,50 e l'edificio principale di 15 mq, che è l'abitazione primaria dell'interessata, ha un valore di stima di Fr. 12'907,50, il terreno eccedente di 26 mq di coattiva costituente la part. n. 774 vale Fr. 364,75, mentre il ripostiglio di 5 mq non ha valore. Da ultimo, il terreno di 1'015 mq formante la part. n. 794 è stato stimato, sempre per la quota di un mezzo dell'assicurata, in Fr. 152.-. Nella decisione impugnata l'amministrazione ha ritenuto gli importi di Fr. 1'650.-, Fr. 10'000.-, Fr. 3'750.-, Fr. 1'200.- e di Fr. 1'500.- a titolo di proprietà fondiaria secondaria, mentre quale proprietà fondiaria primaria l'ammontare di Fr. 6'624.-. La Cassa ha indicato di essersi riferita ai dati stabiliti dall'Ufficio stima nel 2016 in occasione di una precedente domanda di PC, il quale ha valutato al valore venale totale di Fr. 18'100.- le cinque proprietà dell'assicurata. Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, in base all'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza. Per l'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Nel Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. Dagli atti risulta che la ricorrente abita nell'edificio costruito sulla part. n. 773 RFD di _____, Sezione _____, perciò è a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha considerato il valore di stima di questo fondo, mentre tutte le altre proprietà immobiliari detenute in comproprietà dall'assicurata sono state computate al valore venale secondo quanto stabilito dall'Ufficio stima. Ciò è corretto, giacché secondo l'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. In assenza di una chiara e dettagliata contestazione dei valori allora definiti dall'Ufficio stima, e ripresi dalla Cassa cantonale di compensazione, il TCA non ha motivo di scostarsi dagli stessi anche se non aggiornati. Per quanto concerne il valore di stima dell'abitazione primaria, invece, la Cassa è incorsa in una svista. Essa ha in effetti ritenuto un valore di Fr. 6'624,50 pari, a suo dire, alla metà del valore dell'intero fondo di Fr. 13'249.-. Tuttavia, dal catastrino fiscale emerge che i valori indicati sono già riferiti alla quota (di metà o di un quarto) di comproprietà della ricorrente, perciò la sua quota sulla part. n. 773 ha un valore di stima di Fr. 13'249.- (Fr. 341,50 + Fr. 12'907,50). Prova ne è che la decisione del 1° febbraio 2004 (doc. B) di revisione generale delle stime ha stabilito un valore globale di stima di Fr. 23'609.- per il fondo n. 773 di 15 mq. Ad ogni modo, anche correggendo questo importo, la sostanza computabile rimane pari a zero (cfr. fogli di calcolo allegati alla decisione su opposizione) grazie alla franchigia di Fr. 30'000.- per i fondi non adibiti ad abitazione primaria e di Fr. 112'500.- per la casa in cui la ricorrente vive e quindi non influisce sul diritto alle prestazioni complementari dell'interessata. 2.6.2. In base all'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC l'amministrazione ha computato all'assicurata per l'anno 2022 la rendita di invalidità (Fr. 24'324.-) e la rendita di invalidità del II pilastro (Fr. 7'408.-), per un totale di Fr. 32'344.-. Questi importi, rilevabili dai documenti agli atti,

sono corretti. Pendente causa la ricorrente ha comprovato che, sulla rendita di invalidità versata dalla cassa pensione (doc. 7-10/46: nel 2021 Fr. 7'048,40), da ottobre 2022 (doc. C3) v'è una trattenuta di Fr. 100.- al mese disposta dall'Ufficio di esecuzione, perciò la rendita netta percepita è inferiore, tanto che nel Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. B), compilato nel maggio 2023, ha inserito l'importo di Fr. 6'435.-. La Cassa di compensazione, che nella decisione impugnata, oggetto della lite, ha computato un reddito di Fr. 7'408.- da rendite LPP, il 14 settembre 2023 (doc. XI/1-2) ha così allestito un nuovo calcolo in cui dal 1° ottobre 2022 ha considerato il pignoramento, e quindi la trattenuta, di Fr. 100.- al mese. Ciò comporta una rendita LPP inferiore di Fr. 1'200.- annui e quindi pari a Fr. 6'208.-. Anche con tale importo, come sarà indicato più avanti, la ricorrente non ha comunque diritto alle PC. 2.6.3. Fra i redditi computabili va inserito anche il provento della sostanza immobile, incluso il valore locativo annuo dell'immobile di cui la ricorrente è proprietaria e che le serve quale abitazione (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Come correttamente indicato dalla Cassa di compensazione, tale valore corrisponde a Fr. 1'417.-, e meglio alla metà del valore locativo dell'intera part. n. 773 RFD di _____, Sezione _____ di cui è comproprietaria con la sorella, così come risulta dalla notifica di tassazione su reclamo IC 2021 dell'assicurata (doc. 15-3/7). 2.7. In conclusione, i redditi computabili assommano, in base ai calcoli proposti dalla Cassa cantonale di compensazione pendente causa e più favorevoli all'assicurata, a Fr. 33'149.- dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022, a Fr. 31'949.- dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 e a Fr. 32'561.- dal 1° gennaio 2023. 2.8. Da quanto precede discende che i calcoli da ultimo effettuati dall'amministrazione il 14 settembre 2023, ad essa più favorevoli rispetto alla decisione su opposizione, oggetto del litigio in esame, non portano comunque a potere concedere all'assicurata un diritto alle prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario). Si è infatti sempre in presenza di un'eccedenza di redditi. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Avendo per oggetto la richiesta di prestazioni complementari non si prelevano delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema delle spese cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.